

Giorgio Resta

I nomi ebraici e le leggi razziali: modelli a confronto

1. L'art. 22 Cost. e i suoi presupposti storici

L'art. 22 della Costituzione italiana proclama solennemente che «nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». L'attenzione dell'interprete viene generalmente ad appuntarsi sulle prime due garanzie contemplate da tale disposizione, quelle relative alla capacità giuridica e alla cittadinanza. Minore spazio è riservato, nell'ambito dei commenti e delle analisi dottrinali, al tema della salvaguardia del nome quale diritto fondamentale della persona umana¹. Ciò non può sorprendere più di tanto, se si considera che, mentre è agevole figurarsi casi di perdita della capacità giuridica o della cittadinanza per motivi politici, più difficile è immaginare – come osservava lo stesso deputato Mastroianni nel dibattito svolto in seno alla Prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente² – situazioni e contesti concreti che conducano alla privazione, per ragioni politiche o di altra natura, del proprio nome. La storia, tuttavia, è tristemente ricca di esempi di alterazione coattiva, o a dirittura di privazione, di uno dei segni maggiormente connotativi dell'identità personale, come è il nome. Esempi, questi, che, oltre a sollecitare un dovere di ricordo, implicano un chiaro monito per l'avvenire, affinché mai più essi abbiano a ripetersi.

È utile, allora, prendere le mosse proprio dal disposto dell'art. 22, per indagarne le radici e i presupposti storici. Donde ha origine la

¹ Cfr. ad es. le pagine di U. DE SIERVO, *sub art. 22*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione Rapporti civili, Artt. 22-23*, Bologna-Roma 1978, pp. 1-20, ove alla tutela del nome sono dedicate soltanto poche righe nell'ultima pagina del commento. In un siffatto panorama fa eccezione la pregevole monografia di L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, Torino 2004, p. 67 e segg.

² *Atti della Commissione per la Costituzione – Prima Sottocommissione – Discussioni*, Seduta di Sabato 21 Settembre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, VI, *Commissione per la Costituzione. Adunanza Plenaria, I Sottocommissione*, Roma 1971, 393.

preoccupazione del Costituente italiano, la quale non ha molti riscontri nei documenti costituzionali europei³? I testi più recenti contengono poche indicazioni in proposito. Se si legge, ad esempio, l'ultimo (in ordine cronologico) commento all'art. 22 della Costituzione italiana⁴, si rinviene un unico riferimento storico, concernente la restituzione in forma italiana dei cognomi di origine italiana o latina successivamente tradotti in altre lingue o 'deformati' con grafie straniere, disposta prima dal r.d.l. 10 gennaio 1926, n. 17 per gli abitanti della provincia di Trento, poi estesa «a tutti i territori annessi al Regno» dal r.d. 7 aprile 1927, n. 794⁵. Quella dell'italianizzazione dei cognomi è una vicenda importante e ampiamente studiata⁶. Tuttavia essa non rappresenta l'unico caso di mortificazione dei diritti individuali, e segnatamente di quelli all'identità personale, verificatosi nel nostro paese nel primo scorcio del ventesimo secolo. Altrettanto conosciuta, e di certo non meno drammatica, è l'esperienza vissuta dalla popolazione ebraica sotto il fascismo. La degradazione del nome da segno distintivo della persona a marchio indelebile di infamia e persecuzione, operata nel contesto delle leggi razziali, costituì una delle molteplici forme di violazione della dignità umana perpetrate dallo Stato italiano. Come chiaramente si evince dagli Atti della Costituente, il trattamento riservato ai cognomi ebraici da parte del fascismo fu uno dei fattori che più direttamente contribuirono all'approvazione dell'art. 22 e all'introduzione dell'espressa garanzia del diritto al nome⁷.

³ M. CUNIBERTI, *sub art. 22*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, *La Costituzione Italiana. Principi fondamentali. Diritti e doveri dei cittadini. Commento agli artt. 1-54*, Torino 2007, p. 474 e segg., 482; W. PINTENS, M.R. WILL, *Names*, in *Int. Enc. Comp. L.*, IV, *Persons and family*, Ch. 2, *Persons*, Tübingen 1995, p. 50.

⁴ M. CUNIBERTI, *sub art. 22*, cit., p. 475; cfr. analogamente R. D'ALESSIO, *sub art. 22*, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Padova 1990, pp. 166-167.

⁵ Cfr. DE SIERVO, *sub art. 22*, cit., p. 12.

⁶ A questo tema, che incrocia l'ampia tematica del nazionalismo linguistico del fascismo, è stato dedicato di recente il volume di M.E. HAMETZ, *In the Name of Italy. Nation, Family, and Patriotism in a Fascist Court*, New York 2012. Ma cfr. già A. PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno. Con un'appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell'ordinamento italiano*, Milano 1967, p. 436; ID., *Il pluralismo linguistico in Italia fra Stato nazionale e autonomie regionali*, Pisa 1975, p. 190.

⁷ Nella seduta della Prima Sottocommissione del 21 Settembre 1946, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, VI, *Commissione per la Costituzione. Adunanza Plenaria, I Sottocommissione*, cit., p. 393, ove si discuteva dell'originario art. 2 *bis*, proposto dai relatori Lelio Basso e Giorgio La Pira, il Presidente Tupini rispose alla richiesta di chiarimento dell'on. Mastrojanni – il quale aveva osservato di non essere a conoscenza di casi nei quali si fosse privato un uomo del proprio nome –

In questo scritto vorrei soffermarmi sui provvedimenti concernenti il patronimico degli ebrei, adottati tra il 1939 e il 1942, e organicamente inseriti nel *corpus* delle leggi razziali⁸. Si tratta di una disciplina poco frequentata e ancor più raramente approfondita dal giurista, eppure meritevole di approfondimento e riflessione critica sia per la sua valenza storica, sia per gli insegnamenti che se ne traggono rispetto al presente. Basta aprire le prime pagine dei giornali o scorrere i contenuti di alcuni blog d'informazione per registrare la continua riemersione di pulsioni razziste e antisemite, le quali sfruttano la capacità suggestiva dei cognomi per attirare l'attenzione sul 'diverso', da individuare ed emarginare⁹. È particolarmente allarmante, da questo punto di vista, la proliferazione nella rete Internet di siti neonazisti, che pubblicizzano e propagano vere e proprie liste di proscrizione, tra le quali campeggiano quelle degli 'ebrei influenti' italiani¹⁰ o francesi¹¹, non di rado composte assumendo quale parametro di riferimento la particolare 'significatività' del cognome portato¹². Né va

citando proprio l'esempio del cambiamento coattivo dei nomi disposto dal fascismo nei confronti degli ebrei. Del pari, nella relazione dell'on. Ruini, presentata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il 6 febbraio 1947, si legge: «non si può tacere, dopo così dure prove [...] né dopo aver assistito ad arbitri che, per ragioni politiche o razziali, spogliavano intere schiere di cittadini del geloso patrimonio della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome, era possibile tralasciare un esplicito divieto» (Ass. Cost., Relazione del Presidente della Commissione al progetto di Costituzione della Repubblica italiana, LXXIX, Rapporti civili, riportata anche in L. TRUCCO, *Introduzione allo studio dell'identità individuale nell'ordinamento costituzionale italiano*, cit., p. 69, nota 2).

⁸ Per cui cfr. P. CARETTI, *Il 'corpus' delle leggi razziali*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza Diritto Esperienze*, Bologna 2013, p. 73 e segg.; A. MAZZACANE, *Il diritto fascista e la persecuzione degli ebrei*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., p. 23 e segg.; G. ALPA, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari 2000, p. 270 e segg.; S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, in C. VIVANTI (a cura di), *Annali della storia d'Italia*, vol. XI, *Gli ebrei in Italia*, Torino 1996-1997, tomo 2, p. 1765 e segg.

⁹ Sul punto cfr. l'articolo di A. SOFRI, *Blacklist. Cos'è l'infamia della proscrizione*, in *La Repubblica*, 12 febbraio 2008, p. 45.

¹⁰ Cfr. ad es. <<http://www.radioislam.org/islam/italiano/potere/lista-ebraice.htm>>; su cui cfr. l'articolo di M. PASQUA, *Neonazisti, la lista della vergogna. Ecco i nomi degli ebrei italiani*, in *Repubblica*, 12 gennaio 2011, accessibile all'indirizzo <<http://www.repubblica.it/cronaca/2011/01/12/news/ebrei-11117326/>>.

¹¹ Nel blog francese di Blida Eveil si legge un articolo, datato 20 febbraio 2012 e intitolato *Ces juifs qui dominent la France*, ove è contenuta una dettagliata lista di alcuni supposti «ebrei influenti di Francia» (<<http://blideodz.wordpress.com/2012/02/20/ces-juifs-qui-domine-la-france/>>).

¹² In generale, sull'utilizzazione di Internet quale strumento per la propagazione di messaggi razzisti e antisemiti, cfr. E. MANERA, *Internet tra revisionismo e negazionismo*, in «Contemporanea», 2002, p. 409.

trascurata la circostanza che, al livello dell'opinione diffusa, continua a serpeggiare una malcelata, e difficile da estirpare, convinzione circa l'effetto 'marchiante' discendente dal possesso di cognomi 'ebraici' o presunti tali. Basti al riguardo menzionare un parere emesso dal Consiglio di Stato il 27 marzo 1979, su un ricorso promosso da un tale sig. Ancona, il quale chiedeva di ottenere il cambiamento del proprio cognome in ragione di un «vecchio episodio, circa il sospetto di appartenenza alla razza ebraica, infondatamente desunto dal suo cognome»¹³. Alla luce di queste, ed altre esperienze, appare quanto mai importante ricostituire la memoria del passato, indagando sulle radici di tali atteggiamenti culturali e, in particolare, sul ruolo svolto dal diritto¹⁴. In che modo e con quali conseguenze – è opportuno domandarsi – il diritto ha contribuito alla trasformazione del patronimico da segno distintivo della personalità a indelebile marchio persecutorio?

2. *Il diritto fascista e i segni distintivi della persona*

Al legislatore italiano del 1942 va riconosciuto il merito di avere elaborato, tra i primi a livello europeo, una disciplina sufficientemente articolata ed organica dei diritti della personalità¹⁵. Essa, contenuta nel primo libro del codice, fu oggetto di molte discussioni sia in sede legislativa sia in sede dottrina. Su tale dibattito, il quale verteva anche sul problema dell'ammissibilità di una costruzione di stampo individualistico all'interno di un universo ideologico totalitario, quale quello del fascismo, si è già avuto modo di riflettere in altra sede¹⁶. Non è quindi necessario ritornare su tale esperienza, se non per segnalare che le disposizioni innovative ivi previste in materia di diritto al nome, allo pseudonimo, al ritratto, soffrivano di deroghe molto incisive riguardo agli appartenenti alla 'razza ebraica'. Il regime del nome è, a questo proposito, davvero emblematico.

Giova premettere, innanzitutto, che l'ordinamento giuridico fascista

¹³ Cons. Stato, sez. III, 27 marzo 1979, n. 846, in *Cons. stato*, I, 1981, p. 985.

¹⁴ Esempio, sul piano metodologico, è il recente studio di G. TUCCI, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, Napoli 2013, *passim*.

¹⁵ In generale cfr. F.D. BUSNELLI, *Per una rilettura del «diritto delle persone» di cinquant'anni fa*, in *Scritti in onore di L. Mengoni*, I, Milano 1995, p. 91 e segg., p. 114 e segg.

¹⁶ G. RESTA, *I diritti della personalità*, in G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. SACCO, Torino 2007, p. 475 e segg.

ha sempre mostrato grande interesse per la disciplina dei segni distintivi della persona, e in particolare per il cognome¹⁷. Il catalogo dei principali interventi normativi in materia antecedenti al codice civile è piuttosto ricco. Al suo interno dovrebbero annoverarsi almeno i seguenti testi:

- a) i decreti n. 17 del 1926, n. 494 del 1927 e n. 1367 del 1928, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi. Il primo di essi (poi esteso con i decreti successivi a tutti i territori annessi al Regno) stabiliva che «le famiglie della Provincia di Trento che portano un cognome originario italiano o latino tradotto in altre lingue o deformato con grafia straniera o con l'aggiunta di suffisso straniero riassumeranno il cognome originario nelle forme originarie; la restituzione in forma italiana sarà pronunciata con Decreto del Prefetto della Provincia, che sarà notificato agli interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno e annotato nei registri dello stato civile». È da notarsi che era passibile di sanzione penale chiunque «dopo la restituzione avvenuta» avesse fatto uso del cognome nella forma straniera¹⁸;
- b) la legge 8 marzo 1928, n. 383 (norme per determinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite), nella quale, secondo Fulvio Maroi, si sarebbe potuto cogliere a pieno «lo spirito etico del Fascismo»¹⁹. Tale legge, modificando ed integrando l'art. 58 del r.d. 19 ottobre 1865²⁰, vietava, nell'art. 1 primo comma, l'adozione di nomi «ridicoli o vergognosi, o che rechino offesa all'ordine pubblico, al sentimento nazionale o religioso, o che siano denominazioni geografiche di luoghi»; ed al secondo comma proibiva di

¹⁷ Per un quadro introduttivo delle questioni allora più dibattute in materia di segni distintivi della persona cfr. D. CALLEGARI, *I requisiti e il nome della persona nella futura legislazione civile*, in «Arch. giur.», vol. 98, 1927, p. 75 e segg.

¹⁸ PIZZORUSSO, *Le minoranze nel diritto pubblico interno. Con un'appendice sulla condizione giuridica della minoranza tirolese nell'ordinamento italiano*, cit., p. 436.

¹⁹ F. MAROI, *Diritto civile e fascismo*, in «Arch. giur.», vol. 113, 1935, p. 14 e segg., p. 24.

²⁰ L'art. 58 del r.d. 19 ottobre 1865, in «Gazz. Uff. Regno It.», 17 novembre 1865, n. 295, stabiliva che: «Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale di stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine. Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi». Tale norma era considerata applicabile in via analogica anche alle dichiarazioni di nascita legittime, rispetto alle quali sussisteva una lacuna legislativa (cfr. G. PIOLA, *Degli atti dello Stato Civile*, in P. FIORE (a cura di), *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, Napoli 1900, pp. 317-318).

dare ai figli di ignoti «nomi e cognomi che possano farne sospettare l'origine, ovvero cognomi appartenenti a famiglie illustri o comunque note nel luogo dove l'atto di nascita è formato». L'art. 3 stabiliva, inoltre, la modificabilità d'ufficio degli atti di nascita redatti in difformità dai suddetti criteri, e, nel caso in cui questi fossero stati composti antecedentemente all'entrata in vigore della legge, qualora essi contenessero «nomi che rechino offesa all'ordine pubblico, o al sentimento nazionale o religioso»²¹

- c) la legge 30 marzo 1936 n. 555, che rendeva più agevole e rapida la modifica di nomi e cognomi ridicoli o vergognosi, o che ricordino un'origine illegittima;
- d) gli articoli 71 e ss. del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante il nuovo «ordinamento dello stato civile».

Sotteso a tale compendio normativo, v'era non soltanto un intento di modernizzazione dell'ordinamento dello stato civile ed in particolare delle regole in materia di attribuzione di nomi e mutamento dei cognomi²², ma anche il ben noto progetto di disciplinamento 'linguistico' in senso autarchico e nazionalistico portato avanti dal fascismo, ben esemplificato dalla legislazione sull'italianizzazione dei cognomi²³. Diversi, invece, sono gli obiettivi perseguiti dalla normativa sui cognomi ebraici, la quale si compone di tre interventi principali ed è informata ad una logica eminentemente razzista e antisemita.

²¹ In tema cfr. C. GANGI, *Persone fisiche e persone giuridiche*, Milano 1948², p. 134.

²² Per un'analisi dei vari aspetti toccati dalla normativa citata cfr. F. DEGNI, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da F. VASSALLI, II, I, Torino 1939, pp. 167-172.

²³ Sulla politica linguistica del fascismo cfr., anche per ulteriori riferimenti, A. RAFFAELLI, voce *Fascismo, lingua del*, in R. SIMONE (a cura di), *Enciclopedia dell'italiano*, I, Roma 2011, p. 459 e segg.; R. GIACOMELLI, *La lingua negli anni Trenta e la restituzione del 'cognome atesino' nell'Alto Adige-Sudtirolo*, in *ACME – Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano*, vol. LIX, 2006, p. 189 e segg.; A. SOMMA, *La politica linguistica del legislatore nelle esperienze italiana e francese*, in «Pol. dir.», 1997, p. 27, 30 e segg.

3. La legislazione razziale e la nuova disciplina dei nomi ebraici

Il primo intervento che merita di essere ricordato è costituito dalla legge 13 luglio 1939, n. 1055, «Disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica». Tale normativa si rivolge tanto agli italiani non appartenenti alla razza ebraica, o che non siano considerati di razza ebraica, quanto agli ebrei non discriminati²⁴. Nel primo caso la disciplina è costruita in funzione 'permissiva' (e segnatamente a tutela di ciò che Fulvio Maroi definiva l'«onore del nome»²⁵); nel secondo in funzione 'limitativa'. Relativamente agli ebrei non discriminati, l'art. 2 stabilisce che i «cittadini appartenenti alla razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 274, che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti possono essere disposti anche d'ufficio». Quanto ai cittadini italiani nati da matrimonio misto e non considerati di razza ebraica, ai sensi dell'art. 8, ult. comma del r.d.l. 1728/1938, l'art. 3 prevedeva la possibilità di «sostituire, al loro cognome, quello originario della madre». Per contro, per i cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, aventi cognomi «notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza», l'art. 4 ammetteva il cambiamento del loro cognome (con esenzione dalla tassa di concessione governativa²⁶). È significativo notare che l'adozione di tali provvedimenti era rimessa al Ministero dell'interno, il quale decideva di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, senza sottostare alla procedura stabilita dal r.d. del 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

²⁴ Come ricorda R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1962, p. 400, «per il Gran Consiglio erano di 'razza ebraica' i nati da genitori entrambi ebrei, i nati da padre ebreo e da madre non italiana, i 'misti' professanti la religione israelitica alla data del 1 ottobre 1938. Il D.L. 17 novembre 1938 (art. 8) specificava ulteriormente che era 'di razza ebraica' 'colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera'; aggiungeva tra i casi *positivi* quello dei figli di madre ebrea e di padre ignoto; nonché, per i 'misti' considerava ebrei anche coloro che fossero iscritti ad una Comunità e coloro che avessero fatto 'in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo».

²⁵ Cfr. MAROI, *Diritto civile e fascismo*, cit., pp. 24-25.

²⁶ Un significativo riferimento a tali disposizioni si ritrova in F. FERRARA, *Rinnovamento del diritto civile secondo i postulati fascisti. Prolusione al corso di diritto civile nella Università di Napoli*, in «Arch. studi corporativi», fasc. 1, 1940, ed ora in ID., *Scritti giuridici*, I, Milano 1954, p. 107 e segg., pp. 110-111, all'interno di un discorso sui compiti dello Stato fascista ed in particolare delle disposizioni volte a «curare la purezza della razza».

Tale disciplina perseguiva un duplice obiettivo, chiaramente colto dalla dottrina dell'epoca: da un lato «rendere gli ebrei facilmente riconoscibili da cognome»²⁷; dall'altro, «cancellare ogni traccia di ebraismo nei riguardi di coloro che, pur essendo di origine ebraica, sono considerati, a norma di legge, ariani e di coloro che, pure essendo ariani, portano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti alla razza ebraica»²⁸.

Le ricerche di Michele Sarfatti²⁹ e di Saverio Gentile³⁰ hanno messo in luce come, nella versione originaria, il progetto di legge prevedesse l'obbligo per gli ebrei di aggiungere al proprio cognome quello di «Monti» o «Montini», «Bianchi» o «Bianchini», allo scopo di rendere costoro immediatamente identificabili. Tale obbligo fu, tuttavia, eliminato nella versione rivista dallo stesso Mussolini e presentato alla Camera il 10 giugno, con relazione del Duce quale Ministro proponente³¹. La disciplina rimaneva, però, lacunosa, in quanto non era chiaro dal testo se, nell'ipotesi di mutamento del cognome, dovesse farsi luogo al disposto dell'art. 158, ult. comma, del r.d.l. 1238/1939 (che, in caso di cambiamento, vietava di attribuire «cognomi di importanza storica od appartenenti a famiglie illustri o comunque note, né cognomi che sono denominazioni di località, né casati iscritti nell'elenco ufficiale della nobiltà italiani, predicati, appellativi o cognomi preceduti da particelle nobiliari»).

Alla risoluzione di un siffatto dubbio ermeneutico contribuì il secondo intervento in materia, ossia la legge 28 settembre 1940, n. 1459, «Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica». Il suo articolo unico confermò l'applicabilità dell'art. 158, nonostante i dubbi espressi in un memoriale redatto dall'illustre giurista, allora senatore, Mariano D'Amelio, e fatto giungere poco prima dell'inizio della seduta della Commissione degli interni e giustizia del Senato al relatore del provvedimento, Celesia³². In tale memoriale, D'Amelio manifestò la propria contrarietà nei con-

²⁷ O. RANELLETTI, *Corso di istituzioni di diritto pubblico*, Milano 1944, p. 102; F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Diritto civile italiano secondo il nuovo codice*, I, Napoli 1940, p. 213.

²⁸ F.S. AZZARITI, G. MARTINEZ, G. AZZARITI, *Diritto civile italiano secondo il nuovo codice*, cit., p. 213.

²⁹ M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Milano 2007, pp. 183-184.

³⁰ S. GENTILE, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino 2013, pp. 198-201.

³¹ *Ibid.*, pp. 199-200.

³² *Ibid.*, p. 201.

fronti di una disciplina, che proibiva al figlio di padre ebreo e di madre ariana di assumere il cognome materno, se questo fosse di illustre casato, o comunque ricompreso tra quelli contemplati dall'art. 158³³. Sciolta ogni perplessità per effetto dell'intervento del Sottosegretario Buffarini Guidi, l'articolo unico della legge 1459/1940 sostituì l'art. 3 della legge 1055/1939 con il seguente testo: «[i] cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile. Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi». L'art. 4 fu invece così modificato: «[i] cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile».

Infine, il 9 ottobre 1942 fu approvata la legge n. 1420, *Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia*³⁴. Mentre l'art. 2 definiva «ebrei» i «cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica», l'art. 8 interveniva a disciplinarne in maniera puntuale il cognome. Tale disposizione stabiliva l'applicabilità anche per i residenti in Libia della legge 1055/1939 e modificava alcuni aspetti tecnici della procedura di cambiamento del cognome (il provvedimento era adottato dal Governatore generale, con decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia). Non si trattava, però, di una norma meramente riproduttiva di quanto già previsto nelle leggi anteriori³⁵. Difatti, nel quarto comma dell'art. 8, si introdusse una disposizione derogatoria del

³³ *Ibid.*, p. 202. Può essere utile a questo proposito richiamare anche lo scritto di M. D'AMELIO, *Sul diritto delle persone e sul diritto di famiglia nel progetto di codice civile*, in «Riv. dir. priv.», 1938, p. 1 e segg.

³⁴ Il testo può leggersi in N. MAGRONE, *Codice breve del razzismo fascista. Stato totalitario e democrazia costituzionale. La 'questione razziale'*, Modugno 2003, p. 275.

³⁵ In generale, sui rapporti intercorrenti tra la legislazione antiebraica interna e la legislazione razziale coloniale cfr. S. FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna 2011, p. 229 e segg.

regime fissato nell'ordinamento dello stato civile. Fu, cioè, introdotto il divieto per i cittadini libici di razza ebraica di attribuire ai loro figli nomi non ebraici; si proibiva altresì a costoro di «tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana» e si imponeva l'obbligo, per «coloro che avessero già avuto nomi non ebraici», di riassumere entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, «l'originario nome ebraico». Infine, con una clausola di chiusura molto importante, si precisava che per «nomi ebraici» avrebbero dovuto intendersi «i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica».

4. *Le premesse ideologiche della riforma*

Se non si trattasse di una vicenda molto seria, verrebbe da fare della facile ironia circa la mediocre fattura tecnica dell'ultima disposizione citata, e in particolare circa la vaghezza della formula «nomi usati esclusivamente dagli ebrei». È opportuno, comunque, porre l'accento su tale previsione, poiché riflette molto chiaramente i presupposti ideologici, sui quali si fonda l'intera disciplina onomastica fascista.

Tre sono le premesse principali dalle quali prende le mosse il *corpus* normativo appena descritto. La prima è quella della 'identificabilità' dei nomi (e in particolare dei cognomi) ebraici. La seconda è che questi siano segni 'parlanti', nel senso che, una volta identificato un patronimico che si ritenga di ascrivere alla categoria dei 'nomi ebraici', sia possibile inferirne che l'individuo che lo porta o lo abbia portato nel passato sia un ebreo. La terza è costituita dal mito dell'«ebreo nascosto» e, dunque, dall'esigenza di riportare alla luce attraverso una politica di purezza onomastica le ascendenze razziali celate dietro nomi ingannevoli.

4.1. *L'identificabilità dei cognomi ebraici*

L'idea che sia possibile identificare un complesso di nomi e cognomi indiscutibilmente 'ebraici' – in quanto tradizionalmente portati dagli ebrei – è piuttosto risalente e non è propria, come si vedrà, soltanto dell'immaginario antisemita italiano. Ad esempio, la dotta ricerca pubblicata da Leopold Zunz nel 1837 con il titolo *Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung*, fu dettata proprio dall'esigenza di contrapporre alle false credenze della cultura discriminatoria, diffusa in larghi settori della

società europea, una disamina scientifica della *mixité* storica del sistema onomastico ebraico, definitosi in via di continui scambi e assimilazioni con le culture aramaiche, siriane, persiane, greche, romane e europee in generale³⁶. Tuttavia, la forza semplificatrice dell'ignoranza ha spesso avuto la meglio sulla pensosità delle indagini scientifiche, facendo velo sull'ovvia constatazione per cui i nomi ebraici sono fortemente segnati dalle società e dai contesti nei quali tali soggetti hanno vissuto. Nel caso dell'Italia, l'illusione di poter procedere ad una sorta di 'mappatura organica' dei cognomi ebraici e delle modalità della loro formazione fu rafforzata, per ironia della sorte, proprio dall'opera di un ebreo, Samuele Schaerf, che pubblicò nel 1925, per i tipi della casa editrice Israel, un volumetto intitolato *I cognomi degli ebrei d'Italia*³⁷. Esso consisteva in un repertorio dei cognomi portati dagli ebrei d'Italia, al quale faceva seguito un'appendice dedicata alle «famiglie nobili ebreo d'Italia», chiaramente finalizzata a esaltare i fasti e ad omaggiare la componente ebraica della parte più illustre della classe dirigente italiana. Il volume ebbe vasta circolazione, soprattutto a partire dagli anni Trenta, quando l'elenco ivi contenuto fu preso a modello dagli alfieri dell'antisemitismo italiano, intenti a compilare e diffondere infami «liste di proscrizione». Tra gli autori che si trovarono in prima linea in questa ignobile operazione devono essere ricordati Giovanni Preziosi, che ripubblicò l'elenco di Schaerf nella rivista *La vita italiana*³⁸ e poi in appendice al libello (da lui curato in traduzione italiana) *I 'protocolli' dei 'savi anziani' di Sion*³⁹, e Carlo Barduzzi, che inserì l'elenco nella sua *Bibliografia ebraica e giudaica in lingua italiana, con aggiunte dei cognomi portati da giudei residenti nel Regno e nel Dodecanneso*⁴⁰. Come ha ricordato da ultimo Michele Luzzati, l'identificazione di un cognome come 'ebraico', in ossequio al modello tracciato da Schaerf, fu dunque utilizzata in funzione discriminatoria e persecutoria, traducendosi appunto in una vera e propria lista di proscrizione⁴¹.

³⁶ Cfr. *infra*, par. 7.

³⁷ S. SCHAEERF, *I cognomi degli ebrei d'Italia. Con un'appendice su le famiglie nobili ebreo d'Italia*, Firenze 1925.

³⁸ Cfr. *La vita italiana*, 15 aprile 1930.

³⁹ Cfr. *Gli ebrei in Italia (elenco per cognomi di 9800 famiglie di Ebrei)*, in G. PREZIOSI (a cura di), *I Protocolli dei Savi Anziani di Sion*, V ed., Roma 1938, p. 245.

⁴⁰ C. BARDUZZI, *Bibliografia ebraica e giudaica in lingua italiana, con aggiunte dei cognomi portati da giudei residenti nel Regno e nel Dodecanneso*, Roma 1939.

⁴¹ M. LUZZATI, *Per la storia dei cognomi ebraici di formazione italiana*, in A. ADDOBATI, R. BIZZOCCHI, G. SALINERO (a cura di), *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, Pisa 2012, p. 497 e segg., p. 499.

4.2. *Il nome 'parlante'*

In questo processo di eterogenesi dei fini giocò evidentemente un ruolo non marginale la seconda premessa indicata, ovvero che sia possibile far discendere dalla presenza di un cognome ebraico la conseguenza che chiunque lo porti, o lo abbia portato in passato, sia un ebreo. Ora, sarebbe molto semplice ribattere, con le parole di Michele Luzzati, che uno stesso cognome, quale «Rossi», è stato portato sia da ebrei sia da non ebrei, e che il titolare di un cognome considerato 'non ebraico' può essere di religione ebraica, e quindi ebreo, o viceversa⁴². E quindi concludere che: «i portatori di un cognome che si ritiene di poter ricomprendere nel 'bacino' dei cognomi tradizionalmente considerati ebraici – come 'Piazza' – possono essere degli ebrei che seguono la religione ebraica, degli ebrei, tali per tradizione familiare, che non la seguono, ma che si considerano ebrei, dei cristiani (o seguaci di altra fede) appartenenti a famiglia che è sempre stata cristiana (o seguace di altra fede), dei cristiani (o seguaci di altra fede) appartenenti a famiglia con origini ebraiche o, infine ciò che preferiscono, al di fuori di qualsiasi tradizione culturale e/o religiosa»⁴³. E tuttavia non si potrebbe con ciò cancellare il dato inoppugnabile per cui, nella fase storica qui considerata, l'idea che i cognomi ebraici fossero 'parlanti' costituiva una convinzione molto diffusa in vari strati della popolazione e in grado di condizionare i comportamenti sociali. Si trattava di una convinzione talmente radicata che, come si vedrà, l'uso del cognome in funzione assertiva dell'identità e dell'appartenenza razziale costituì un fenomeno 'cronologicamente antecedente' (nazional-socialismo), o addirittura 'sostitutivo' (fascismo) rispetto all'imposizione della famigerata stella gialla.

4.3 *Il mito dell'ebreo nascosto*

Infine, la terza premessa era rappresentata dal mito per cui gli ebrei avessero posto in essere, nel passato, accorte strategie di mascheramento dell'identità, assumendo nomi comuni 'ariani' o domandando il mutamento dei cognomi 'parlanti', con il chiaro obiettivo di mischiarsi alla popolazione ospitante e confondersi con essa, cancellando le tracce della propria ascendenza. Il Commissario generale francese alle questioni ebraiche sotto la Repubblica di Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, aveva par-

⁴² *Ibid.*, p. 497.

⁴³ *Ibid.*, p. 498.

lato a tal proposito di strategie di ‘*camouflage*’, da contrastare ed annientare⁴⁴; come lui molti altri solerti funzionari dei governi dell’Asse. Da ciò conseguì l’adozione di un programma di politica del diritto strutturato in tre punti, largamente condivisi nell’esperienza dell’antisemitismo di stato fascista e nazista: *a*) subordinare a precise condizioni, rendendolo stabile e trasparente, il sistema di assegnazione dei prenomi ai figli di genitori ebrei e ostacolare le nuove richieste di mutamento dei cognomi; *b*) annullare retroattivamente i provvedimenti di cambiamento del cognome già adottati in passato (di fatto erano interessati a tale indirizzo soprattutto gli ebrei di Fiume e di Trieste, i quali avevano italianizzato i propri cognomi⁴⁵); *c*) agevolare le procedure amministrative per il cambiamento dei cognomi ‘in odore di ebraismo’ portati da cittadini non ebrei.

5. La creazione di un ‘ghetto onomastico’

Come è evidente, l’obiettivo era quello di dar vita ad un ‘ghetto onomastico’ non meno violento e inumano di quello costituito da calce e mattoni e circondato da filo spinato. Infatti, una volta fissate queste premesse ideologiche, poi riflesse sul piano delle norme formali, furono realizzate le condizioni perché il nome si trasformasse immediatamente in un marchio persecutorio e in un sensore idoneo, se non a dimostrare, quanto meno a far sorgere il sospetto circa la discendenza ebraica del suo portatore. Un segno di certo meno preciso e degradante del distintivo apposto sul vestiaro (che, com’è noto, non fu imposto dal fascismo neanche durante la Repubblica sociale⁴⁶), ma non meno pericoloso, poiché in grado di attrarre l’attenzione degli interlocutori sulla possibile presenza del ‘diverso’. Un segno, dunque, che portava con sé uno *status*⁴⁷.

È interessante notare, a questo proposito, che, mentre ai fini dell’accertamento giurisdizionale dell’identità razziale il cognome portato da un determinato individuo non ha mai costituito una prova irrefutabile⁴⁸,

⁴⁴ M. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und ‘Judenpolitik’ in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, München 2010, p. 134.

⁴⁵ SARFATTI, *Gli ebrei nell’Italia fascista*, cit., p. 184.

⁴⁶ *Ibidem*; D. CARUSI, *Le leggi antiebraiche nell’Italia fascista*, in «Mat. st. cult. giur.», 2002, p. 515 e segg., p. 520.

⁴⁷ Il riferimento è d’obbligo a G. ALPA, *Status e capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali*, Roma-Bari 1996, p. 130 e segg.

⁴⁸ Particolarmente interessante a questo proposito è l’esperienza francese sotto la

sul piano dell'azione amministrativa e delle prassi sociali esso ha comunque giocato un ruolo molto rilevante⁴⁹. Basterà limitarsi a ricordare alcuni casi emblematici. Le ricerche compiute da Giorgio Fabre hanno illustrato il notevole ruolo avuto dai repertori dei cognomi ai fini della messa al bando delle opere a stampa e degli articoli di autori ritenuti «appartenenti alla razza ebraica»⁵⁰. In particolare, il cognome portato ebbe un ruolo rilevante ai fini dell'implementazione delle circolari del Ministro Bottai, indirizzate ai provveditori agli studi, volte a interdire il conferimento degli incarichi d'insegnamento a docenti ebrei o l'adozione nelle scuole di libri di testo di «autori di razza ebraica»⁵¹. In tali circolari non si precisava con chiarezza chi avrebbe dovuto essere considerato 'ebreo' e quindi quali fossero, ad esempio, i libri di testo da sostituire. La lista degli autori da bandire era di fatto aperta e si prevedeva soltanto che «qualora per indizi desunti dal nome o da altri elementi, vi sia ragione di sospettare l'ebraicità di autori di libri scolastici non inclusi nell'elenco», i capi d'istituto avrebbero dovuto accertare in maniera meticolosa lo «stato razziale»⁵². Di qui una corsa alla ricerca dell'ebreo nascosto', nella quale i capi d'istituto

Repubblica di Vichy: una decisione della Cour d'Appel d'Aix en Provence del 12 maggio 1942, in *D.*, 1942, jur., 131, la quale nega che il cognome portato possa costituire una presunzione di «appartenenza alla razza ebraica», in quanto «la loi n'attache [...] à la forme ou à l'étymologie de celui-ci [...] aucune présomption de sémitisme»; ma il Conseil d'État, 7 aprile 1943, *Willig*, rigetta la presunzione opposta che si voleva trarre dal cognome non ebraico (cfr. P. FABRE, *L'identité légale des Juifs sous Vichy. La contribution des juges*, in «Labyrinthe», n. 7, 2000, p. 1 e segg., pp. 6-8).

⁴⁹ In merito a quanto osservato nel testo è utile riprodurre per esteso un passo di F. MESSINEO, *Istituzioni di diritto civile*, Milano 1944, p. 34, già richiamato da CARUSI, *Le leggi antiebraiche nell'Italia fascista*, cit., p. 519, nota 7: «si noti che, giusta il criterio testé esposto, l'appartenenza alla razza ebraica si stabilisce in base alla razza di entrambi o di uno dei genitori. Ma poiché questo implica necessariamente la preventiva determinazione della razza dei genitori (o del genitore), e anche per costoro bisogna risalire alla qualità dei rispettivi genitori (o di un genitore), e così all'infinito – il criterio effettivo sarà dato in definitiva, o dal culto professato o dal portare determinati cognomi (i quali sono considerati come notoriamente indicativi di appartenenza alla razza ebraica), o dall'essere iscritto ad una comunità israelitica, o da altro modo di professare l'ebraismo. Ma, è evidente che siffatto criterio non offre sempre un sufficiente grado di certezza (caso di non iscrizione a comunità israelitica; caso di cognomi che sono portati anche da ariani; caso dei convertiti al cristianesimo)».

⁵⁰ G. FABRE, *L'elenco. Censura fascista, editoria e autori ebrei*, Torino 1998, in particolare p. 120 e segg.

⁵¹ Cfr. Ministero Educazione Nazionale, Circ. 9 agosto 1938, n. 12336; Circ. 12 agosto 1938, n. 12380; Circ. 24 agosto 1938, n. 12608.

⁵² A. CRISTALDI, *La legislazione scolastica razziale e l'antisemitismo amministrativo del Ministero dell'educazione nazionale*, in *Le carte e la storia*, 2001, p. 191.

più diligenti ebbero l'occasione di dimostrare tutta la loro solerzia e il loro impegno nell'assecondare le direttive del regime, con esiti talora paradossali⁵³. Si pensi, ancora, alla circolare della Demorazza del 20 giugno 1941, avente ad oggetto l'«eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici»⁵⁴, la cui applicazione è stata di recente indagata da Michael A. Livingston, attingendo ai documenti custoditi negli archivi ferraresi⁵⁵. Inoltre, se si scorre la stampa dell'epoca, non si tarderà a constatare quanto comune e diffuso fosse il riferimento al nome quale segno di stigmatizzazione. Ad esempio, il *Corriere della Sera* pubblicò il 23 settembre 1938 un'indagine sulla presenza di industriali ebrei nei vari settori produttivi, osservando che nel campo delle macchine da scrivere «[i] commercianti di tali ordigni sono, nella nostra provincia, una sessantina. La decima parte di essi, tutti residenti a Milano, sono giudei 'o portano nomi giudei'. Ma questo decimo raccoglie quasi tutti gli affari»⁵⁶.

Tuttavia il cognome, contrariamente alle convinzioni di molti antisemiti, rimaneva un segno di identificazione altamente impreciso. Non di rado il suo uso dava luogo a imbarazzanti confusioni. Spigolando tra gli archivi, si trovano copie di lettere di rimostranze e richieste di rettifica inviate da numerosi cittadini, tra i quali anche noti giuristi, presentati pubblicamente come ebrei in ragione del patronimico da essi portato. Ad esempio, nell'agosto del 1939, Francesco Ferrara⁵⁷ inviò una lettera a *La difesa della razza* per precisare che «in quest'ottimo periodico» il suo cognome era stato associato a quello di famiglie israelite; una notizia, proseguiva Ferrara, «destituita d'ogni fondamento» e per lui ragione di sor-

⁵³ Per alcuni esempi, tratti dagli archivi di alcuni licei sardi, cfr. M. GARRONI, *Fascismo, scuola e società in Sardegna: l'istruzione classica, scientifica e magistrale*, tesi di dottorato, Università di Tor Vergata 2010, p. 178 e segg., accessibile all'indirizzo <<http://art.torvergata.it/bitstream/2108/1380/9/capitolo%206.pdf>>.

⁵⁴ Min. interno, Direz. Gen. Demografia e Razza, Circ. 20 giugno 1941, Prot. n. 2251/30. La circolare può leggersi in N. MAGRONE, *Codice breve del razzismo fascista. Stato totalitario e democrazia costituzionale. La 'questione razziale'*, cit., p. 272.

⁵⁵ M.A. LIVINGSTON, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini's Race Laws, 1938-1943*, Cambridge 2014, Cap. V.

⁵⁶ *Dove i giudei hanno quasi un monopolio*, in *Corriere della Sera*, 23 settembre 1938, cors. agg. (il testo dell'articolo è riportato anche in A. MINERBI, *Il veleno delle parole. La propaganda antisemita del fascismo nel 1938. Libri e periodici milanesi conservati presso la Fondazione Centro Documentazione Ebraica Contemporanea*, Milano 2002, accessibile all'indirizzo <http://www.cdec.it/home2_2.asp?idtesto=185&idtesto1=887&son=1&figlio=878&level=2>).

⁵⁷ Per alcune essenziali informazioni sulla vita e l'opera di Francesco Ferrara cfr. G. CHIODI, voce *Ferrara, Francesco sr.*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI *et. al.*, Bologna 2013, p. 839.

presa e disappunto⁵⁸. Altrettanto piccate le rimostranze di Paolo Greco⁵⁹ consegnate ad una missiva del 6 settembre 1938, recapitata alla direzione de *Il Tevere*⁶⁰. Quando non ci si poteva contentare delle lettere di rettifica, per via della presenza ingombrante nella propria famiglia di componenti di origine ebraica, si ricorreva a metodi più radicali: secondo i dati raccolti da Michele Sarfatti (i quali non coincidono perfettamente con quelli illustrati da Renzo de Felice), i cambiamenti di cognome dei misti ariani furono almeno 351 sino alla primavera del 1942⁶¹.

Si può quindi osservare, conclusivamente, che il nome ebraico assunse, nell'universo giuridico fascista, un ruolo di primario rilievo quale strumento di identificazione del diverso e di stigmatizzazione sociale. Questo, però, non è né il primo, né l'unico esempio di regolamentazione del patronimico ebraico in funzione discriminatoria. Per meglio inquadrare

⁵⁸ Vedila riportata in E. DE CRISTOFARO, *Codice della persecuzione. I giuristi e il razzismo nei regimi nazista e fascista*, Torino, 2008, p. 272, nota 148.

⁵⁹ Sulla figura e l'opera di Paolo Greco, cfr. G. COTTINO, voce *Greco, Paolo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, cit., p. 1062.

⁶⁰ La lettera è conservata negli Archivi dell'Università Bocconi e riprodotta in M. CATTINI, et al., *Storia di una Libera Università*, II, Milano 1997, p. 5, nota 11, accessibile all'indirizzo <http://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/cfe0d1004b6f9c7a97b9b76566de0c2e/Storia_Bocconi.pdf?MOD=AJPERES&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0>. Questo il testo: «Nel numero 264 (5-6 settembre 1938 XVI) di codesto giornale viene riportato il mio nome e cognome in un elenco di professori di ruolo delle università italiane, qualificati dal giornale stesso come ebrei. Tale qualificazione, per quel che mi concerne, è radicalmente falsa, come lo è per altri colleghi, pure di origine ariana, il cui nome trovasi egualmente inserito nel detto elenco; per taluni dei quali oltre che falsa è anche faceta, dati i loro notori sentimenti antisemiti. È strano che un giornale italiano preferisca attingere le proprie informazioni a fonti di origine ebraica (come dichiarato nell'articolo di fondo dello stesso numero), anziché ai dati ufficiali e agli accertamenti in corso da parte delle pubbliche autorità italiane. Ad attendere i quali le informazioni di codesto giornale non avrebbero nulla perduto e viceversa molto guadagnato in serietà ed esattezza. Più strano ancora è che un giornale italiano e fascista lanci a cuor leggero notizie di fonte ebraica, suscettibili, di colpire cittadini in quanto essi hanno di più prezioso e di più geloso: la loro origine. Ed è infine incomprensibile come codesto giornale, volendo occuparsi del problema dei cognomi ebraici, ignori che nell'Italia meridionale i cognomi indicanti paesi o nazionalità (Romano, Pugliese, Fiorentino, Greco, Tedesco, ecc.) sono diffusissimi e non hanno il minimo riferimento razziale, appartenendo tutti o nella loro quasi totalità a famiglie, i cui precedenti italiani e cattolici si perdono nella notte dei tempi. Vorrete pertanto compiacervi di rettificare la falsa notizia e darmene cortese assicurazione, evitando così ulteriori e incresciosi seguiti a tale spiacevole incidente. Con saluti fascisti».

⁶¹ SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, cit., p. 184. Secondo R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Torino 1962, p. 420, sino all'ottobre 1942 «la Demografia e Razza ne aveva autorizzati 241».

il significato della vicenda italiana, può essere utile riassumere in maniera schematica le principali tappe della disciplina dei nomi ebraici nell'esperienza comparata ed europea.

6. *La disciplina dei nomi ebraici nell'esperienza francese*

Il provvedimento più noto, e forse il più importante sul piano dell'evoluzione storica, in materia di nomi e cognomi ebraici, è costituito dal decreto napoleonico del 20 luglio 1808⁶². Esso si muove fundamentalmente in due direzioni. In primo luogo ivi è stabilito il principio per cui i cittadini di religione israelitica, nonché gli ebrei stranieri che desiderino risiedere nei territori dell'Impero, sono obbligati ad adottare un nome ed un cognome fisso, ove non già posseduto, da comunicarsi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza (artt. 1 e 2⁶³), sotto pena di pesanti sanzioni (tra le quali l'espulsione dall'impero⁶⁴). Un analogo requisito era già stato prefissato, in Austria, dal decreto adottato il 23 luglio 1787 dall'imperatore Giuseppe II, con il quale si ingiungeva agli ebrei di adottare cognomi permanenti⁶⁵. L'incertezza sul nome di famiglia, particolarmente evidente in alcune regioni francesi, come l'Alsazia, si rivelava evidentemente incompatibile con il programma di centralizzazione amministrativa perseguito dall'Impero e, in particolare, con l'esigenza di sottoporre anche gli ebrei al servizio militare obbligatorio⁶⁶. Con tali finalità, coerenti con la nuova concezione del nome quale «istituzione di polizia»⁶⁷, concorreva anche un progetto di assimilazione di natura essenzialmente emancipatrice. Difatti, l'art. 3 – anche questo costruito sul modello giu-

⁶² In proposito cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, Paris 1990, p. 130; E. SPAGNESI, voce *Nome (storia)*, in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano 1978, p. 302.

⁶³ L'art. 1 recita: «Ceux des sujets de notre empire qui suivent le culte hébraïque, et qui jusqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénom fixes seront tenus d'en adopter dans les trois mois de la publication de notre présent décret, et d'en faire la déclaration devant l'officier d'état civil de la commune où ils sont domiciliés».

⁶⁴ LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, cit., p. 131.

⁶⁵ LAPIERRE, *Changer de nom*, Paris 1995, p. 40 e segg.

⁶⁶ G. SICARD, *L'identité historique*, in J. POUSSON-PETIT (a cura di), *L'identité de la personne humaine. Étude de droit français et de droit comparé*, Bruxelles 2002, p. 115 e segg., p. 173.

⁶⁷ LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, cit., p. 131; su tale prospettiva cfr. anche E. SPAGNESI, *I cognomi italiani: un profilo giuridico*, in ADDOBATTI, BIZZOCCHI, SALINERO (a cura di), *L'Italia dei cognomi. L'antroponimia italiana nel quadro mediterraneo*, cit., p. 137 e segg., p. 148.

seppino, ove era presente in aggiunta una lista di 156 prenomi ammessi⁶⁸ – stabiliva, per l'ipotesi dell'assenza di un nome fisso e dunque dell'obbligo di adozione, che «non sarà ammesso come cognome alcun nome derivato dall'Antico Testamento, né alcun nome di città». A tal proposito si precisava che «potranno essere assunti come prenomi quelli autorizzati dalla legge 11 germinale anno XI [1 aprile 1803]»⁶⁹. L'intento, almeno secondo una lettura diffusa (ma non incontrastata), era quello di evitare l'omonimia e facilitare la «fusione degli elementi ebrei con il resto della popolazione» (art. 3), scoraggiando l'adozione di nomi «significanti» e rendendo così irriconoscibile l'appartenenza etnica o religiosa⁷⁰. Tuttavia, un siffatto meccanismo si rivelò largamente ineffettivo, sia perché l'art. 5 introduceva un'eccezione per coloro i quali avessero «nomi e cognomi noti e costantemente portati», sia perché l'atteggiamento tradizionalistico di molte comunità induceva all'adozione e al mantenimento dei nomi etnici, dunque immediatamente distinguibili⁷¹. Una conferma indiretta di ciò si trae dai dati concernenti i mutamenti di cognomi ottenuti attraverso la procedura amministrativa ordinaria: essi furono soltanto 105 tra il 1803 e il 1900, per poi triplicarsi tra il 1900 e il 1942, e la maggior parte di essi non avevano l'obiettivo di eliminare un nome significante⁷².

7. *L'esperienza tedesca*

Un'analogia tensione tra il progetto legislativo di assimilazione e l'attitudine identitaria delle pratiche sociali si riprodusse anche in Germania, e segnatamente nei territori prussiani. Il governo riformatore di von Hardenberg introdusse sin dal 1812, nel quadro della normativa di eman-

⁶⁸ D. BERING, *Der Name als Stigma*, Stuttgart 1987; il volume è apparso anche in traduzione inglese (dalla quale si citerà) con il titolo *The Stigma of Names. Antisemitism in German Daily Life, 1812-1933*, Ann Arbor, 1992, p. 35.

⁶⁹ L'art. 1 della legge 11 germinale anno XI autorizzava l'attribuzione come prenomi soltanto dei «noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne» (J.J. LEMOULAND, *Le choix du prénom et du nom en droit français*, in *L'identité de la personne humaine*. cit., p. 631 e segg., p. 640).

⁷⁰ Questa, in particolare, è la lettura fatta propria da Albert Dauzat (*Les noms de famille de France*, Paris 1949) e ripresa da N. LAPIERRE, *Changer de nom*, cit., p. 40, ma criticata da LEFEBVRE-TEILLARD, *Le nom. Droit et histoire*, cit., p. 130, nota 48.

⁷¹ N. LAPIERRE, *Changer de nom*, in «Communications», vol. 49, 1989, p. 149 e segg., p. 155.

⁷² *Ibid.*, p. 155.

cipazione, l'obbligo di assunzione di cognomi stabili, prevedendo la possibilità di mantenere il nome di famiglia tradizionalmente portato o di adottare un nuovo cognome liberamente scelto, salvo diniego opposto dalle autorità competenti⁷³. Il precetto legislativo non si tradusse, però, neanche in questo caso, nell'effettiva omogeneizzazione delle forme onomastiche. Molte famiglie possedevano già un cognome stabile (a Berlino erano 458 su 1633) e lo mantennero⁷⁴. Negli altri casi si optò per l'adozione come cognome dei prenomi tradizionali ebraici più diffusi (e tra questi in particolare il nome dei padri), a volte con minime variazioni formali («Moser» invece di «Moses»), o comunque per segni dotati di elevata riconoscibilità. Tra i nomi che incontrarono il maggior favore si annoverano, ad esempio, Levi, Hirsch, Salomon, Markus, Nathan, Oppenheim, Israeli, Cohn. Ciò costituisce un indizio evidente del fatto che le popolazioni interessate erano maggiormente attente a preservare le consuetudini tradizionalmente osservate, che non a limitare i rischi di possibili discriminazioni (sottostimati anche in ragione della tendenza emancipatrice della nuova legislazione⁷⁵). I nomi così definiti ricevettero poi il sigillo dell'intangibilità tra il 1816 e il 1822, quando due decreti di Federico Guglielmo III sottoposero a sanzione penale il cambiamento arbitrario del nome, subordinando qualsiasi modificazione all'autorizzazione espressa del sovrano⁷⁶.

A seguito della sconfitta delle armate napoleoniche e dell'interruzione dell'ondata riformatrice, il processo di emancipazione degli ebrei rivelò tutta la sua fragilità, ristabilendosi vecchi divieti e discriminazioni. In una prima fase la disciplina del nome non fu fatta oggetto di particolari attenzioni, anche perché, a quell'epoca, il nome aveva una capacità identificativa dell'appartenenza razziale o religiosa notevolmente minore rispetto ad altri segni, quali il vestiario, la lingua o l'apparenza fisica (in particolare la barba⁷⁷). Ma ben presto il problema venne ad emersione. La prima occasione fu offerta dall'istanza, presentata da tale Markus Lilie al Re Federico Guglielmo III, affinché fosse autorizzata l'imposizione al figlio del nome Federico Guglielmo⁷⁸. Ne derivò l'emanazione di un *Kabinettsordre* del 29 agosto 1816, con il quale, oltre a rigettarsi l'istanza del ricorrente, si proibiva in termini generali l'adozione da parte degli ebrei non battezzati

⁷³ Editto del 11 marzo 1812, art. 2 (su cui cfr. D. BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 31).

⁷⁴ D. BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 36.

⁷⁵ *Ibid.*, p. 36 e segg.

⁷⁶ *Ibid.*, pp. 77-79.

⁷⁷ *Ibid.*, p. 45.

⁷⁸ *Ibid.*, p. 47.

di prenomi «puramente cristiani» («*blos christliche*»⁷⁹). L'applicazione di tale provvedimento incontrò, però, notevoli difficoltà pratiche, come si ebbe modo di constatare nel caso dell'istanza presentata il 6 agosto 1836 dal commerciante berlinese Joseph Alexander Samuel. Costui aveva presentato alle autorità di polizia la domanda di autorizzazione a dare al proprio figlio il prenome «Julius»⁸⁰. Il Ministro dell'Interno, investito del caso, sollecitò il parere del Ministero degli affari culturali, per dirimere le difficoltà interpretative derivanti dal fatto che «Julius» non era un nome ebraico, bensì pre-cristiano. Il parere, poi recepito dal sovrano, fu di carattere negativo: benché pre-cristiano, il nome Julius appariva diffuso principalmente tra gli appartenenti al cristianesimo e non tra gli ebrei. Esso non avrebbe quindi permesso – questa la *ratio* della decisione – una corretta identificazione del suo portatore⁸¹.

Il già citato volume di Leopold Zunz, *Namen der Juden*, apparso a Lipsia nel 1837, vide la propria origine proprio in questo contesto⁸². Esso fu infatti commissionato dalla comunità ebraica berlinese ed intendeva

⁷⁹ *Ibid.*, p. 48.

⁸⁰ *Ibid.*, p. 57.

⁸¹ *Ibid.*, p. 58.

⁸² L. ZUNZ, *Namen der Juden. Eine geschichtliche Untersuchung*, Leipzig, 1837. Merita di essere riprodotta la prefazione del volume, poiché dimostra in maniera inequivocabile quale fosse l'intento del libro: «Aeltere und neuere Schriftsteller, zum Theil in amtlichen Stellungen, haben wie über vieles die Juden Berührende, so auch über deren Namen Irrthümer verbreitet, und es schien mir in tieferes Eingehen in den Gegenstand, zumal in einem Augenblick nicht überflüssig, wo demselben in Folge einer bekannten – wie es heisst, suspendirten – Maassregel, ein grösseres Interesse sich zugewandt hat. Der folgende Versuch soll den geschichtlichen Gang verdeutlichen, den bei den Juden die Namen (Vornamen) genommen haben; zugleich aber will er als ein Programm betrachtet sein zu dem in diesen Tagen einfallenden zweitausendjährigen Jubiläum der von Juda Makkabäus gestifteten Befreiungsfeier (Chanuka), denn wahrlich umsonst ist diese lange Reihe von Jahren für die Menschheit, also auch für Israel nicht dahingeschritten. Näher als jemals stehen in den civilisirten Staaten die Juden der Emancipation. Die zermalmt den Widersacher verstummen; hie und da kräht ein Hahn, – nicht den Tage verkündet er, nur seinen Dünkel. Sollte Empfindung für Wohl und Weh grosser Gesammtheiten, Eifer für Recht und Gleichstellung, den Weg finden können zu Köpfen, wo es nachtet, zu Herzen, die nie schmelzen? Sind solche Menschen selber emancipirt?» (pp. VII-VIII). Si legga anche a p. 2: «Daher haben Verläumdung und Vorurtheil nirgend tiefere, schmerzlichere Wunden geschlagen, als eben in diesem Meinungskriege gegen die Juden, und so dürfte gerade hier das Heilungsgeschäft in der Verscheuchung der Finsterniss bestehen, die Humanität unmittelbar in der Wissenschaft. Man hat sich auch mit den jüdischen Namen beschäftigt; wie gewöhnlich theils um Vorwürfe, theils um Beschränkungen für die Juden anzubringen. Namentlich hat man von jüdischen und von christlichen Namen, wie von zwei unverträglichen Elementen gesprochen...».

mostrare, con le armi dell'intelligenza e dell'erudizione, l'assoluta fragilità delle basi scientifiche e culturali di un siffatto atteggiamento. La ricerca ivi compiuta illustrava in maniera molto nitida l'assenza di confini stabili tra l'insieme dei prenomi ebraici e quelli adottati da altre culture, evidenziando i continui scambi intercorsi tra gli uni e gli altri (ad es. il nome Mordechai derivava dal persiano, e segnatamente dal nome del dio Marduk; Maimun dall'arabo; Justus e Leon dal latino; Theodorus dal greco; Gottlieb dal tedesco; Manuel rappresentava la germanizzazione di Menachem, ecc.⁸³), oltre che la limitata importanza e diffusione dei nomi biblici. Quel che si intendeva porre in luce, dunque, era l'assurdità del provvedimento imperiale: non si danno nomi cristiani più di quanto non esistano lingue cristiane o parole cristiane⁸⁴. Ciò fu infine riconosciuto da un decreto del 9 marzo 1841, emanato da Federico Guglielmo IV, che limitava il divieto di adozione ai soli nomi che fossero «riferibili alla religione cristiana, come Christoph, Christian, Peter, etc.»⁸⁵.

Lo spirito del '48 portò ad un approccio maggiormente liberale, tanto che nel 1855 fu deciso che il divieto di mutamento posto nel 1822 spiegasse efficacia unicamente in relazione al cognome e non anche al prenome⁸⁶. Tuttavia, quanto più si progredì nell'assimilazione della popolazione ebraica, e quindi nella graduale eliminazione dei segni di identificazione più tradizionali, tanto più il nome cominciò ad essere percepito come 'rappresentante analogico' della persona. Soprattutto nella fase successiva alla vittoria sulla Francia e all'unificazione del Reich, sull'onda della crescita del moderno movimento antisemita, la 'questione ebraica' iniziò ad essere posta non più in chiave emancipatrice, bensì discriminatoria⁸⁷. Ed è in questo periodo, non a caso, che le statistiche ufficiali segnano un netto aumento delle istanze di cambiamento del cognome presentate da cittadini di origine ebraica (dal 2,2% del totale del periodo 1862-1871 al 5,3% del periodo 1872-1881⁸⁸). La montante pressione antisemita ebbe riflessi significativi anche sulla disciplina del patronimico. Innanzitutto si modificò la procedura concernente le istanze di mutamento del cognome. Il 12 marzo 1894 fu emanata una circolare ministeriale, con la quale si intimava alle autorità competenti di non accogliere richieste motivate da esigenze di natura commerciale o finalizzate a occultare l'identità ebraica per il timore

⁸³ *Ibid.*, p. 3 e segg.

⁸⁴ *Ibid.*, p. 119 e segg.

⁸⁵ D. Bering, *The Stigma of Names*, cit., pp. 74-75.

⁸⁶ *Ibid.*, p. 81.

⁸⁷ *Ivi.*

⁸⁸ *Ibid.*, pp. 85, 89.

di azioni discriminatorie⁸⁹. In secondo luogo, con circolare del 15 agosto 1898, si stabilì che le stesse regole previste per i cognomi avrebbero dovuto essere applicate alle domande di mutamento del prenome⁹⁰. In tal modo i nomi e i cognomi ebraici furono costretti in una gabbia di irreversibilità, rendendo più semplice la propaganda antisemita contro persone titolari di posizioni di potere e incarichi pubblici di prestigio⁹¹.

8. La legislazione nazionalsocialista

Il quadro discriminatorio raggiunse infine il suo apice a seguito dell'ascesa al potere del partito nazionalsocialista, che scatenò in tutto il paese una furibonda caccia all'ebreo nascosto, spesso incentrata sull'*argumentum ex nomine*⁹². Il regime del nome fu fatto oggetto di una regolamentazione puntigliosa, finalizzata – esattamente come in Italia – a contrastare le supposte strategie di *camouflage* poste in essere dagli ebrei, i quali venivano sistematicamente accusati di avere 'germanizzato' i propri nomi al fine di occultare l'origine non ariana⁹³. Se già nel 1933 il Segretario di Stato pres-

⁸⁹ Il caso Schmul-Goetze costituì l'*occasio legis*: il commerciante ebreo Emil Schmul domandò l'autorizzazione a mutare il proprio cognome in Goetze, in base all'argomento per cui suo nonno si chiamava Schmul-Goetze. Pubblicata la suddetta istanza, vennero inoltrate diverse dichiarazioni di opposizione al Ministero dell'interno da parte di 27 cittadini tedeschi di nome Goetze, supportati da diverse organizzazioni antisemite, i quali sostenevano che tale nome costituisse un «gutdeutscher christlicher Name», «das Ehrenschild der Familie» e dunque non dovesse permettersi un cambiamento del cognome finalizzato a «occultare le origini ebraiche, traendone in tal modo un vantaggio sul piano commerciale». La domanda fu accolta, ma lo stesso giorno fu emanata la circolare citata nel testo (BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 96).

⁹⁰ *Ibid.*, p. 102.

⁹¹ Emblematico, a tal proposito, fu il caso di Bernhard Weiß, il vicepresidente della polizia berlinese, sistematicamente apostrofato da Joseph Goebbels e dai suoi sodali con il soprannome di 'Isidor', per alludere alle sue origini ebraiche. Pur avendo riportato diverse condanne per diffamazione, Goebbels continuò a sostenere che «Isidor ist ein Typ, ein Geist, ein Gesicht, eine Visage», giungendo a intonare un coro oltraggioso indirizzato all'alto funzionario nel corso di una seduta del Reichstag, nella quale Weiß fu costretto ad intervenire per arrestare alcuni deputati nazionalsocialisti che avevano brutalmente percosso un deputato socialdemocratico (cfr. D. BERING, *Der Kampf um den Namen Isidor. Polizeivizepräsident Bernhard Weiss gegen Gauleiter Joseph Goebbels*, in «Beiträge zur Namenforschung» 1983, p. 121).

⁹² Per alcuni esempi tratti dalla stampa cfr. BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 99 e segg.

⁹³ Cfr. ad es. quanto scrive W. FELDSCHE, *Rassen- und Erbpflege im deutschen Recht*,

so il Ministero dell'Economia, Paul Bang, aveva proposto l'annullamento con effetto retroattivo di tutti i provvedimenti di mutamento del cognome adottati a partire dal 1918⁹⁴, il primo atto ufficiale vide la luce nel 1934.

Una circolare del Ministero dell'interno, emanata il 25 giugno 1934 e non pubblicata nei *Reichsgesetzblätter* in quanto destinata agli organi interni dell'amministrazione, prefissò le condizioni necessarie al fine di dar corso ad una domanda di cambiamento del cognome⁹⁵. La circolare muoveva dalla premessa per cui «ogni mutamento del nome intacca la riconoscibilità della provenienza da una determinata famiglia, agevola l'occultamento dello stato personale e vela la discendenza di sangue. Un cambiamento può pertanto avere luogo soltanto quando sussista un'idonea causa giustificativa, che legittimi tale mutamento». Di conseguenza, qualsiasi richiesta di cambiamento del cognome avanzata da persone non appartenenti alla razza ariana⁹⁶ avrebbe dovuto essere rigettata in linea di principio, in modo da evitare i rischi di occultamento dell'appartenenza etnica. Per contro, nessun ostacolo avrebbe dovuto essere frapposto alla modificazione del patronimico richiesta da cittadini ariani, i quali avessero portato dei cognomi che – secondo il 'comune sentire' – fossero definibili come «nomi ebraici»⁹⁷.

Il 5 gennaio 1938 fu approvata la legge sul mutamento dei prenomi e dei cognomi (*Gesetz über die Änderung der Familiennamen und Vornamen*⁹⁸). Essa riprese e affinò ulteriormente i contenuti della circolare ministeriale del 1934⁹⁹. Questi i suoi punti salienti:

- a) il cambiamento del cognome può essere autorizzato unicamente in

Berlin-Leipzig-Wien, 1943, p. 100: «Eines der jüdischen Hilfsmittel, die Abstammung zu tarnen und sich dem Gastvolk äußerlich zu assimilieren, war die Annahme deutscher Namen, die die Juden insbesondere im Schriftverkehr bis in die letzten Jahre als 'Volksgenossen' erscheinen ließen».

⁹⁴ MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 135.

⁹⁵ BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 144.

⁹⁶ Circa i criteri adottati dalla normativa nazionalsocialista per sancire l'appartenenza razziale v. T. VORMBAUM, *La legislazione razziale nella Germania nazista*, in L. GARLATI, T. VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Milano 2009, p. 177 e segg., p. 184.

⁹⁷ BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 144.

⁹⁸ *Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen*, 5 gennaio 1938, in «RGL», I, 1938, p. 9.

⁹⁹ In tema V. DI PORTO, *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e in Germania*, Firenze 2000, p. 101 e segg.

- presenza di un giustificato motivo (§ 3);
- b) la sussistenza di un giustificato motivo dovrà essere accertata da parte delle autorità pubbliche avendo riguardo a tutte le circostanze rilevanti e dopo aver sentito – oltre all'interessato – gli organi di polizia locali e le persone contro-interessate (§ 3, co. 2);
 - c) il Ministro degli Interni può riservarsi la decisione definitiva sulle istanze di cambiamento (§ 6);
 - d) i provvedimenti di mutamento del cognome, adottati prima del 30 gennaio 1933, sono suscettibili di revoca entro il 31 dicembre 1940, qualora tale mutamento debba considerarsi 'indesiderato' (*nicht erwünscht*). Competente è il Ministro degli Interni (§ 7);
 - e) il Ministro degli Interni può emanare provvedimenti e stabilire direttive concernenti la materia dei prenomi, nonché adottare tutti i provvedimenti idonei ad applicare e a integrare la suddetta legge (§§ 12-13);
 - f) le regole illustrate da *a)* a *d)* trovano applicazione anche in relazione ai prenomi.

È interessante notare che tale provvedimento fu indicizzato nel *Reichsgesetzblatt* del 1938 sotto la voce *Juden*¹⁰⁰, a riprova del fatto che, pur rimanendo neutra sul piano formale, tale normativa perseguiva una finalità eminentemente discriminatoria nei confronti della minoranza ebraica. Ciò emerse in termini inoppugnabili non tanto nella prima *Verordnung* del 7 gennaio 1938¹⁰¹, la quale stabiliva quali fossero le autorità amministrative competenti a decidere sulle domande di mutamento, quanto nella seconda *Verordnung* del 17 agosto 1938¹⁰². Essa si concentrava sul procedimento di attribuzione dei prenomi e limitava ulteriormente, sino ad annullarla, la libertà di scelta dei soggetti: non soltanto il cognome, ma anche il prenome perse qualsiasi contatto con l'identità della persona e si trasformò in una mera etichetta amministrativa, imposta essenzialmente a fini di polizia¹⁰³.

¹⁰⁰ Cfr. *Sachverzeichnis zum Reichsgesetzblatt Teil I und Reichsgesetzblatt Teil II*, alla p. 50.

¹⁰¹ *Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen*, 7 gennaio 1938, in «RGBl.», I, 1938 p. 12.

¹⁰² *Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen*, 17 agosto 1938, in «RGBl.» I, 1938, p. 1044.

¹⁰³ Su tale provvedimento cfr. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 36; BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 145.

L'atto normativo in esame ruotava intorno a due principi fondamentali: *a)* agli ebrei – che abbiano la nazionalità tedesca – possono essere attribuiti «esclusivamente i prenomi compresi nelle liste» redatte dal Ministero dell'Interno (§ 1); *b)* i soggetti appartenenti alla «razza ebraica», ai quali siano già stati attribuiti al momento della nascita nomi diversi da quelli autorizzati dalla legge, «hanno l'obbligo», con decorrenza dal 1 gennaio 1939, di «aggiungere al loro prenome quello di 'Israel', se di genere maschile, e quello di 'Sara', se di genere femminile» (§ 2)¹⁰⁴.

Infine si stabiliva che nei rapporti giuridici e commerciali ove è d'uso palesare il proprio cognome, gli ebrei dovranno indicare sempre anche almeno uno dei propri prenomi (e se obbligati a portare anche un prenome aggiuntivo ai sensi del § 2, questo dovrà essere esplicitato) (§ 3), sotto pena dell'arresto sino a 6 mesi (ridotti a un mese se la violazione di legge è imputabile a colpa e non a dolo) (§ 4);

A sua volta, tale *Verordnung* fu integrata da una circolare del Ministero dell'interno del 18 agosto 1938¹⁰⁵. Essa stabiliva:

- a) i figli di cittadini tedeschi devono assumere in linea di principio solo prenomi tedeschi;
- b) l'attribuzione a bambini tedeschi di nomi non tedeschi è autorizzata soltanto in presenza di un motivo giustificato (ad es. appartenenza ad un gruppo etnico non tedesco, ragioni di parentela, ecc.). Sono da considerarsi nomi tedeschi anche i nomi originari di altre nazioni, ma ormai percepiti dalla comunità come nomi tedeschi (ad es. Hans, Joachim, Julius, Maria, Sofie, Charlotte);
- c) gli ebrei, che siano cittadini tedeschi o apolidi, possono assumere solo i nomi contenuti nella lista allegata, i quali saranno invece interdetti agli ariani¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Sul punto cfr. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und Judenpolitik in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 36.

¹⁰⁵ *Runderlaß des Reichsminister des Inneren*, 18 agosto 1938 (I d 42 X/38-5501 b), in «Ministerial-Blatt des Reichs- und Preußischen Ministeriums des Inneren», 24 Agosto 1938, n. 35.

¹⁰⁶ Può essere utile riprodurre per esteso le norme centrali del provvedimento: «(3) Kinder deutscher Staatsangehöriger sollen grundsätzlich nur deutsche Vornamen erhalten. Es dient der Förderung des Sippengedankens, wenn bei der Wahl der Vornamen auf die in der Sippe früher verwendeten Vornamen zurückgegriffen wird. Dabei werden besonders auch solche Vornamen in Frage kommen, die einem bestimmten deutschen Landesteil, aus dem die Sippe stammt, eigentümlich sind (z. B. Dierk, Meinert, Uwe, Wiebke). (4)

La lista citata iniziava, per gli uomini, con «Abel» e finiva con «Zawi». Per le donne, invece, essa si apriva con «Abigail» e terminava con «Zortel». Essa non conteneva nomi biblici o ebraici ampiamente diffusi in Germania, come Josef, Michael, Daniel, David, Abraham, Ruth, Esther; mente annoverava nomi usati molto raramente presso gli ebrei tedeschi, quali Isboseth, Ahab, o Jezabel.

Di fatto, dunque, si finiva per sancire la *mixité* storica dei nomi ebraici. Ma ciò non interessava molto, in quanto l'obiettivo primario era quello di elevare un muro, che potesse rinchiudere all'interno di un ghetto linguistico i nuovi 'nomi ebraici', separandoli dai nomi tedeschi e rendendoli, per atto di legge, 'parlanti'¹⁰⁷. In questo la strategia era tanto lucida quanto spietata. Si deve, infatti, notare che l'adozione di un nome prefissato per legge ha anticipato di ben tre anni (ed anche più, se si considera la prima circolare del 1934) l'obbligo di portare la stella gialla, introdotto il 15 settembre 1941¹⁰⁸, a definitivo compimento della politica di isolamento ed emarginazione degli ebrei.

Nichtdeutsche Vornamen dürfen für Kinder deutscher Staatsangehöriger nur zugelassen werden, wenn ein besonderer Grund dies rechtfertigt (z. B. Zugehörigkeit zu einem nichtdeutschen Volkstum, Familienüberlieferung, verwandtschaftliche Beziehungen). Zu den nichtdeutschen Vornamen rechnen nicht die seit Jahrhunderten in Deutschland verwandten Vornamen ursprünglich ausländischer Herkunft, die im Volksbewußtsein nicht mehr als fremde Vornamen angesehen werden, sondern völlig eingedeutscht sind (z. B. Hans, Joachim, Peter, Julius, Elisabeth, Maria, Sofie, Charlotte). Nichtdeutsche Vornamen sind dagegen auch solche nordischen Vornamen, die in Deutschland ungewohnt und ungebräuchlich sind (z. B. Björn, Sven, Ragnhild). (5) Juden, die deutsche Staatsangehörige oder staatenlos sind, dürfen nur die in der Anlage aufgeführten Vornamen beigelegt werden; anderen deutschen Staatsangehörigen dürfen diese Vornamen nicht beigelegt werden. Soweit Juden andere als die in der Anlage aufgeführten Vornamen führen, müssen sie ab 1. 1. 1939 zusätzlich einen weiteren Vornamen führen, und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sara» (la trascrizione è accessibile all'indirizzo <<http://www.beliebte-vornamen.de/3595-richtlinien-vornamen-1938.htm>>).

¹⁰⁷ W. MAHLBURG, *Die Vornamengebung im Nationalsozialismus*, in «Das Standesamt», 1985, p. 247.

¹⁰⁸ BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 145.

9. Prime conclusioni

Se si considera che disposizioni analoghe furono introdotte anche nella Repubblica di Vichy (la legge del 10 febbraio 1942 aveva revocato i benefici accordati dalla legge generale sui nomi del 1803 e aveva disposto l'annullamento retroattivo di tutti i mutamenti del cognome concessi a partire dal 24 ottobre 1870, data dell'approvazione del decreto Crémieux, con il quale fu accordata la cittadinanza francese agli ebrei d'Algeria¹⁰⁹), si può comprendere come le riforme del sistema onomastico adottate in Italia non risultassero isolate nel panorama europeo. La disciplina introdotta dal fascismo appare, da alcuni punti di vista, più flessibile di quella adottata in Germania (mancando la predisposizione di una lista dei prenomi autorizzati e l'imposizione per legge di nomi aggiuntivi, come Sara o Israel); comunque non meno invasiva. Sarebbe interessante capire meglio se le riforme italiane siano state direttamente ispirate dalle leggi e dalle circolari tedesche, o se la convergenza sia puramente occasionale¹¹⁰. L'attenzione espressa dalla stampa per le nuove norme adottate in Germania costituisce un indizio non trascurabile al riguardo¹¹¹. Risulta, però, necessario un attento lavoro di studio negli archivi sia per comprendere l'esatto processo di formazione delle regole, sia per capire quanta parte di tale produzione

¹⁰⁹ Sulle riforme adottate nel contesto della Repubblica di Vichy, cfr. MAYER, *Staaten als Täter. Ministerialbürokratie und 'Judenpolitik' in NS-Deutschland und Vichy-Frankreich: ein Vergleich*, cit., p. 35 e segg.; LAPIERRE, *Changer de nom*, cit., pp. 116-119.

¹¹⁰ In generale, sui rapporti intercorrenti tra la legislazione razziale italiana e quella tedesca sussiste ormai un'imponente letteratura: cfr. a titolo esemplificativo FALCONIERI, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, cit., p. 27 e segg.; A. SOMMA, *Sulla comparabilità dell'Olocausto e sulla comparazione tra fascismi: le equivalenze funzionali tra razzismi italiano e tedesco, Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, cit., p. 55 e segg.; più in generale cfr. W.M. TASSILO, *Deutsche und italienische Zivilrechtsgesetzgebung 1933-1945. Parallelen in der Rechtssetzung und gegenseitige Beeinflussung unter besonderer Berücksichtigung des Familien- und Erbrechts*, Frankfurt am Main 2003, *passim*.

¹¹¹ Cfr. *I nomi germanici proibiti agli ebrei nel Reich*, in *Corriere della Sera*, 20 agosto 1938, p. 7: «Una circolare comune dei Ministeri dell'Interno e della Giustizia per l'applicazione della legge sui nomi di famiglia dispone che in avvenire gli ebrei possono portare soltanto quei nomi che il Ministero dell'interno ha già fissato in apposite liste e che, come si ricorderà, sono limitati alla tradizione, alla religione e alla consuetudine ebraiche, evitando tutti i nomi germanici il cui uso resta vietato agli ebrei. Gli ebrei che portano nomi non corrispondenti a queste norme dovranno entro il 1 gennaio 1939 assumere un nome aggiunto che per tutti gli uomini sarà Israele e per tutte le donne Sara. La circolare dà ulteriori disposizioni per l'applicazione del provvedimento, ordinando che il nome aggiunto sia sempre citato accanto al primo nome e comminando varie pene in caso di inosservanza».

normativa si fosse effettivamente tradotta in pratiche applicative. Mentre per la Germania la risposta sembrerebbe scontata (anche per via del più ampio lasso temporale di vigenza delle nuove norme¹¹²), in Francia si è registrata una rimarchevole discrepanza tra la teoria e la prassi. Il *Journal officiel* non registra, dall'estate 1942 alla fine del conflitto bellico, alcun decreto di revisione del nome¹¹³. Dopo la fine della guerra, però, le istanze di mutamento del patronimico si sono moltiplicate, soprattutto ad opera di quei cittadini che portavano cognomi quanto mai ingombranti, come «Hitler» (famiglie dell'Alsazia o della Lorena) o come «Führer» (ebrei alsaziani). Di fatto, tra il 1945 e il 1957 sono state accolte 2150 richieste di mutamento del cognome, avanzate da cittadini ebrei, anche a seguito del nuovo indirizzo assunto dal Consiglio di Stato, il quale, a partire dal 1947, ha riconosciuto esplicitamente la «consonance israélite» come motivo legittimo di mutamento del nome¹¹⁴. Per l'Italia mancano ancora ricerche approfondite, che potrebbero far luce su molti aspetti oscuri dell'interazione tra regole e prassi.

Quel che è certo è che il controllo sul sistema onomastico ebbe una straordinaria importanza per i sistemi totalitari emersi nella prima metà del ventesimo secolo nell'Europa continentale e in particolare per il loro antisemitismo di Stato. Esso rappresentava uno strumento di catalogazione, isolamento e discriminazione particolarmente violento e costringente, in quanto avente ad oggetto uno dei segni maggiormente correlati all'identità della persona e della sua comunità di appartenenza, quale è il nome. Il governo dei nomi costituì, in fondo, una componente essenziale della più ampia strategia di governo dei corpi e delle anime dei soggetti. La logica dell'imposizione o della modifica per legge, ben riflessa nella normativa fascista e nazionalsocialista sui prenomi e i cognomi, trovò poi un epilogo drammatico nei campi di concentramento, ove i prigionieri furono definitivamente privati di tale segno distintivo, per essere identificati soltanto attraverso un numero, o meglio un marchio impresso sulla carne viva¹¹⁵. Fu proprio a partire da queste e da analoghe esperienze di degradazione e di mortificazione della dignità umana¹¹⁶ che fu avvertita, da parte dei Padri costituenti, la necessità di arricchire il disposto dell'art. 22 della Costituzione, introducendo il riferimento – inusuale, ma opportuno – al

¹¹² Cfr. i dati illustrati da BERING, *The Stigma of Names*, cit., p. 144 e segg.

¹¹³ LAPIERRE, *Changer de nom*, cit., p. 118.

¹¹⁴ *Ibid.*, pp. 134-135.

¹¹⁵ Un riferimento è d'obbligo all'opera di P. LEVI, *I sommersi e i salvati*, Torino 1986.

¹¹⁶ Si veda sul punto il bel saggio di P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in «Nuova giur. civ. comm.», II, 2012, p. 377 e segg.

nome. Di ciò è necessario preservare la memoria, anche per non trovarsi impreparati di fronte alla crescente diffusione di vecchie e nuove forme di razzismo¹¹⁷.

¹¹⁷ Cfr. A. BURGIO, G. GABRIELLI, *Il razzismo*, Roma 2012, p. 147 e segg.; TUCCI, *La giustizia e i diritti degli esclusi*, cit., *passim*.

